

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
DEFINIBILI CON DECRETO PENALE EX. ART. 459 E SS. C.P.P.**

**Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica,
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio
Pausania**

Visti i lavori della Commissione penale istituita presso il Tribunale di Tempio Pausania, avente composizione mista e rappresentativa del personale della Magistratura, del personale Amministrativo e dell'Avvocatura, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, riunitasi nel consesso avente ad oggetto la gestione e razionalizzazione dei procedimenti definibili con decreto penale ai sensi degli artt. 459 e ss. c.p.p.,

CONVENGONO E STIPULANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

**TRATTAZIONE PROCEDIMENTI PER I QUALI È PREVISTA LA CONVERSIONE
DELLA PENA IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Nei procedimenti, definibili con decreto penale, concernenti reati per i quali è prevista la conversione della pena in lavori di pubblica utilità, al fine di evitare l'opposizione al decreto penale laddove finalizzata unicamente a permettere l'accesso ai lavori del condannato, le parti del presente protocollo ritengono di adottare una prassi che snellisca il lavoro di tutti gli operatori del diritto, magistrati, avvocati, personale delle cancellerie e delle segreterie della Procura, finalizzata alla celere definizione dei procedimenti e alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità già in sede di emissione del decreto penale.

1. Quando l'avvocato riceve una nomina per tali tipologie di reato (es. art 186 C.d.S) avrà cura, ove possibile, di depositare la predetta nomina presso gli uffici della Procura della Repubblica
2. La Procura della Repubblica comunicherà all'avvocato titolare della difesa (di fiducia o d'ufficio) l'intenzione di definire il procedimento con richiesta di emissione di Decreto Penale, tramite comunicazione a mezzo pec, con indicazione della predetta volontà e ponendo a disposizione dell'avvocato il relativo fascicolo per un periodo di 15 giorni.
3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al punto n. 2, l'avvocato, nel caso in cui intenda richiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità, provvederà a depositare presso la Procura della Repubblica, in modalità cartacea o informatica, memoria difensiva con allegata la dichiarazione di disponibilità di un Ente convenzionato per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Scaduto tale termine senza che l'avvocato abbia provveduto al deposito della dichiarazione di disponibilità, la Procura della Repubblica procederà con la richiesta di emissione di Decreto Penale.
4. A seguito del deposito della dichiarazione di disponibilità con le modalità di cui al capo 3, la Procura della Repubblica provvederà a richiedere al G.I.P. l'emissione di Decreto Penale con dichiarazione di non opposizione alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità.
5. Ricevuta la richiesta dalla Procura della Repubblica, il G.I.P. presso il Tribunale, laddove ritenga di accogliere la richiesta, emetterà Decreto Penale, con il quale provvederà alla conversione della pena ed all'applicazione dei lavori di pubblica utilità, stabilendo il termine entro il quale il condannato potrà iniziare i lavori. Tale termine non potrà essere inferiore a giorni 30 conteggiati dalla data in cui il Decreto Penale diverrà definitivo, salva la possibilità di autorizzare l'inizio dei lavori prima della scadenza di tale termine.
6. A seguito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ricevuta la relativa comunicazione dall'U.E.P.E. competente, il G.I.P. provvederà *de plano* all'emissione di provvedimento estintivo del reato, applicando tutti i benefici che la legge ricollega a tale pronuncia, notificandolo a mezzo pec al difensore.
7. In considerazione del fatto che la grande maggioranza dei procedimenti da definire con le modalità sopra elencate riguarda la violazione dell'art. 186 C.d.S., le parti ritengono di indicare sin d'ora le pene di massima applicabili in sede di emissione del Decreto Penale a tale fattispecie, specificandole in base alla casistica prevista dal comma 2 dell'art 186 C.d.s. secondo la seguente tabella:

Fattispecie	Pena Base	Pena Ridotta	Conversione Ore L.P.U.	Sosp. patente
Art. 186 co. 2 lett. B)	Arresto mesi 3 Ammenda € 800	Mesi 1 gg. 15 € 400	Ore 92	Mesi 6
Art. 186 co. 2 lett. B) Aggr. Co. 2sexies	Arresto mesi 3 Ammenda € 1.200	Mesi 1 gg. 15 € 600	Ore 94	Mesi 6
Art. 186 co. 2 lett. C)	Arresto mesi 6 Ammenda € 1.500	Mesi 3 € 750	Ore 186	Anni 1
Art. 186 co. 2 lett. C) Aggr. Co. 2sexies	Arresto mesi 6 Ammenda € 2.000	Mesi 3 € 1.000	Ore 188	Anni 1
Art. 186 co. 2 lett. C) Tasso oltre 2,5 g/l	Arresto mesi 8 Ammenda € 3.000	Mesi 4 € 1.500	Ore 252	Anni 2
Art. 186 co. 2 lett. C) Tasso oltre 2,5 g/l Aggr. Co. 2sexies	Arresto mesi 8 Ammenda € 4.000	Mesi 4 € 2.000	Ore 256	Anni 2

In caso di indagato incensurato le parti concordano che verranno riconosciute le attenuanti generiche di cui all'art. 62bis c.p., giustificate sia dallo stato di incensuratezza che dal comportamento collaborativo e deflattivo della procedura. Le pene da applicare in tali casi saranno quelle previste dalla seguente tabella:

Fattispecie	Pena Base	Pena Ridotta Rito e 62bis	Conversione Ore L.P.U.	Sosp. patente
Art. 186 co. 2 lett. B)	Arresto mesi 3 Ammenda € 800	Mesi 1 € 300	Ore 62	Mesi 6
Art. 186 co. 2 lett. B) Aggr. Co. 2sexies	Arresto mesi 3 Ammenda € 1.500	Mesi 1 € 500	Ore 64	Mesi 6
Art. 186 co. 2 lett. C)	Arresto mesi 6 Ammenda € 1.500	Mesi 2 € 500	Ore 124	Anni 1
Art. 186 co. 2 lett. C) Aggr. Co. 2sexies	Arresto mesi 6 Ammenda € 2.000	Mesi 2 € 750	Ore 126	Anni 1
Art. 186 co. 2 lett. C) Tasso oltre 2,5 g/l	Arresto mesi 8 Ammenda € 3.000	Mesi 3 € 1.000	Ore 188	Anni 2
Art. 186 co. 2 lett. C) Tasso oltre 2,5 g/l Aggr. Co. 2sexies	Arresto mesi 8 Ammenda € 4.000	Mesi 3 € 1.500	Ore 192	Anni 2

**TRATTAZIONE PROCEDIMENTI DEFINIBILI CON DECRETO PENALE PER I
QUALI NON È PREVISTA LA CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORI DI
PUBBLICA UTILITÀ**

In ordine a procedimenti per i quali è possibile la definizione attraverso l'emissione di Decreto Penale, ma per i quali non vi è la possibilità di convertire la pena in lavori di pubblica utilità, nell'eventualità in cui la Procura della Repubblica intenda richiederne l'emissione al G.I.P., le parti concordano di adottare le seguenti buone prassi al fine di snellire il lavoro di magistrati, avvocati, personale delle cancellerie e della segreteria della Procura.

8. La Procura della Repubblica comunicherà all'avvocato titolare della difesa (di fiducia o d'ufficio) l'intenzione di definire il procedimento con richiesta di emissione di Decreto Penale, tramite comunicazione mezzo pec, con indicazione della predetta volontà e ponendo a disposizione dell'avvocato il relativo fascicolo per un periodo di 15 giorni.
9. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui capo n. 2 l'avvocato, nel caso in cui intenda richiedere per lo specifico procedimento il rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova o l'oblazione (anche facoltativa), provvederà a depositare presso la Procura della Repubblica memoria con le relative scelte difensive.
10. A seguito del parere positivo il Pubblico Ministero formulerà l'imputazione e provvederà a trasmettere il fascicolo al G.I.P. con la richiesta di fissazione udienza.
11. In caso di richiesta di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. si applicherà la procedura prevista dall'art. 447 c.p.p.
12. In caso di istanza di messa alla prova ex art. 168bis c.p., oblazione o altro tipo di definizione del procedimento il GIP fisserà l'udienza e si procederà nelle modalità ordinarie per ogni singola fattispecie.
13. Decorso il termine di cui al punto 9 senza che l'avvocato abbia comunicato le proprie scelte difensive, la Procura della Repubblica procederà la richiesta di emissione dei Decreto Penale.

Tempio Pausania li 22.3.2021


**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA
AVV. CARLO SELIS**



**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DOTT.SSA CATERINA INTERLANDI**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DOTT. GREGORIO CAPASSO**

T.P. 8/4/2024



**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DOTT. GIUSEPPE MAGLIULO**

